

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1982

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GIUST

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Indennità di rischio per operatori subacquei » (1597), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 557, 559, 560
FALLUCCHI (DC)	558
LAGORIO, ministro della difesa	559, 560
MARAVALLE (PSI)	557, 558
MARGOTTO (PCI)	558
ORIANA (DC), relatore alla Commissione	557, 558, 559

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Indennità di rischio per operatori subacquei » (1597), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Indennità di rischio per operatori subacquei », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che il relatore, senatore Oriana, ha già svolto nella seduta del 13 gennaio la sua relazione sul disegno di legge, sul quale sono anche pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARAVALLE. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Mi sembra che la nuova tabella allegata al disegno di legge non contempli più le immersioni non in saturazione con apparecchiature a ossigeno da 26 a 40 metri, come erano previste invece nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

ORIANA, relatore alla Commissione. La nuova tabella è suggerita da un'esperienza che copre un arco di decenni. L'immersione ad ossigeno da 26 a 40 metri è stata

presa in particolare considerazione ed è stata oggetto di modifica in quanto la si è voluta considerare tra le immersioni con miscele sintetiche. Ora, la differenza tra le miscele sintetiche e quelle non sintetiche riguarda i componenti chimici della miscela.

MARAVALLE. Per intenderci, credo che per ossigeno si intenda una miscela con ossigeno industriale puro.

ORIANA, *relatore alla Commissione.* L'apparecchiatura ad ossigeno è comunque sempre fatta con miscela a base di ossigeno, con il supporto di qualcosa che normalmente è aria comune. Quando invece all'ossigeno si aggiungono componenti di origine sintetica, azoto o altro, la miscela si assimila maggiormente a quelle sintetiche. Quindi, le immersioni dai 26 ai 40 metri sono da considerarsi comprese nella colonna delle immersioni con miscele sintetiche.

MARGOTTO. Ci troviamo di fronte a due possibilità: approvare il provvedimento tenendo conto che siamo di fronte ad un problema urgente, oppure riesaminare il provvedimento corredandolo dei chiarimenti e delle conoscenze tecniche necessarie. Io sono per scegliere la prima strada perchè, pur considerando il nostro un atto ancora parziale che in questo contesto lascia aperti diversi problemi tecnici e quindi porta in sé il pericolo di altri provvedimenti parziali, non possiamo rinviare una risposta da dare a richieste legittime ed urgenti, in attesa di una proposta più organica; anche perchè il provvedimento dovrebbe, già così come è, poter rientrare in quelle che saranno una o più successive proposte organiche da portare avanti, secondo la necessità, cercando di evitare di cadere in quel meccanismo non risolutivo che spesso, purtroppo, viene messo in moto da provvedimenti parziali che generano, a loro volta, altri provvedimenti parziali.

Con questo ritengo che, tenendo conto anche della volontà già espressa dalla Came-

ra, questa mattina possiamo approvare il provvedimento, ripromettendoci di cogliere in seguito le occasioni più opportune per una maggiore specificazione dei vari aspetti del problema.

MARAVALLE. Anche io sono dell'avviso di approvare possibilmente questa mattina il disegno di legge, venendo incontro alle ragioni di urgenza con cui è stato sottoposto al nostro esame. Sono anche d'accordo sul fatto che tutta la materia richiede una revisione con un apposito provvedimento che ne consideri tutti i vari aspetti. In seguito al chiarimento fornitomi poco fa dal senatore Oriana, anche la tabella mi trova favorevole, in particolare per la modifica che riguarda le immersioni dai 26 ai 40 metri.

Pertanto, ritengo che la migliore cosa da fare sia quella di approvare questa mattina il provvedimento in esame e rivedere in seguito tutta la materia, per stabilire quali siano secondo le diverse fasce di rischi le indennità di diverso tipo che è giusto siano approvate.

Una sola osservazione mi permetto di fare, più per la storia che per altro. A me sembrano troppo contenute rispetto al rischio le indennità previste nel disegno di legge per l'operatore subacqueo, soprattutto nelle immersioni in saturazione. Credo che nelle aziende private, le quali, non esistendo una legislazione *ad hoc*, sono costrette a ricorrere a mille sotterfugi legali, le indennità siano di gran lunga superiori.

Fatta questa osservazione affinchè la Commissione abbia ben presente l'esistenza di questo problema che dovremo affrontare, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

FALLUCCI. Devo dire che sarebbe stato meglio inquadrare il disegno di legge in tutta la problematica delle indennità operative che si sta trascinando da tempo. Considerando tuttavia che esso è stato pre-

4^a COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (20 gennaio 1982)

sentato innanzitutto per adeguare le vecchie indennità, che risultano ampiamente superate dall'inflazione, e per introdurre una nuova indennità per le immersioni in saturazione, sono del parere che debba essere approvato immediatamente in modo da andare incontro alle attese del personale interessato. Poichè le indennità, così come sono state definite, soddisfano soltanto determinate fasce e non altre, penso che sarà necessario riesaminare la materia in un contesto globale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ORIANA, relatore alla Commissione. Desidero aggiungere che alla Camera dei deputati, in merito a questo disegno di legge, si era accennato ad una possibilità di andare più a fondo in quello che riguardava la specificazione di ogni singola attività. Nel disegno di legge in esame si è voluto tener conto, in linea generale, di due nuove ipotesi prima non considerate: quella della immersione in saturazione e quella dell'immersione non in saturazione con determinate modalità. Nell'ambito di queste due grandi categorie di attività subacquee si potrebbe andare a sottilizzare, per ognuna, sulle particolari caratteristiche o differenziazioni o sottocaratteristiche per una maggiore specificazione della corresponsione delle indennità, ad esempio non solo in relazione al rischio, ma anche in relazione alla fatica perchè si sa che la fatica potrebbe portare ad una ulteriore accentuazione del rischio. Però, pur richiamando questa possibilità, vorrei confermare quello che abbiamo già detto fin dalla volta scorsa e cioè che il presente disegno di legge vuole soprattutto includere nelle indennità di rischio quegli operatori subacquee che lavorano in saturazione, i quali secondo le vecchie disposizioni non erano inclusi, e prevedere nuove modalità per gli operatori non in saturazione tra i 26 e i 40 metri di profondità. Di fronte all'urgenza del problema e

alla possibilità di incentivare un'attività così importante e moderna dobbiamo non solo accontentarci, ma dichiararci al momento veramente contenti di poter varare il disegno di legge in esame, il quale non esclude di affrontare successivamente e nuovamente il problema in tutti i suoi sottili e diversi aspetti.

LAGORIO, ministro della difesa. Onorevole Presidente, ritengo che siano molto giuste le considerazioni del senatore Oriana riprese poi con varie argomentazioni dai colleghi Margotto, Maravalle e Fallucchi.

Il provvedimento in esame è molto atteso dalle categorie interessate e ricordo che la Camera, dopo un lungo dibattito, ha approvato il disegno di legge all'unanimità. Certo, il disegno di legge potrebbe essere migliorato; i sindacati che rappresentano più direttamente gli interessi degli operatori subacquee civili hanno presentato al Ministero della difesa una serie di proposte per una soluzione più tecnica, moderna, organica e penso che sia necessario tenerle presenti. Basta considerare, in particolare, che il livello delle indennità previsto è scarso perchè dal giorno in cui è stato redatto il testo del disegno di legge al momento in cui si conclude il suo iter è trascorso un certo periodo di tempo che ha consentito l'erosione inflazionistica.

Ritengo, però, che non ci convenga introdurre modificazioni perchè ciò allungerebbe i tempi di approvazione di un provvedimento che è parziale ma che soddisfa intanto alcune esigenze che si possono qualificare prioritarie. Raccomanderei, quindi, alla Commissione difesa del Senato di varare il provvedimento così come è, stabilendo però di riesaminare il meccanismo legislativo attualmente previsto in un contesto nuovo che potrebbe essere quello di una disciplina complessiva dei rischi presenti in queste attività collegate all'Amministrazione della difesa. Anche le organizzazioni sindacali sono state informate di questo orientamento ed hanno manifestato il loro consenso.

4^a COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (20 gennaio 1982)

PRESIDENTE. I senatori Falluchi, Margotto e Maravalle hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1597 relativo all'indennità di rischio per operatori subacquei,

riconosciuta l'urgenza di provvedere all'adeguamento delle indennità esistenti e alla introduzione delle nuove indennità per le immersioni in saturazione;

ritenuto tuttavia che l'intera materia debba essere riesaminata nel contesto globale delle indennità operative e di rischio,

sollecita il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento globale sulle indennità operative e di rischio nel quale dare sistematico assetto alla particolare materia ».

(0/1597/1/4)

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato.

LAGORIO, *ministro della difesa*. Il Governo lo accoglie.

ORIANA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

La tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Le indennità previste nella tabella indicata al precedente comma sono applicate, a decorrere dal 1° gennaio 1980, agli operatori subacquei che rientrano tra il persona-

le di cui al primo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e agli operatori subacquei appartenenti al personale militare.

È approvato.

Art. 2.

Le apparecchiature indicate al terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, devono intendersi riferite alle immersioni non in saturazione.

Per la corresponsione delle indennità di cui alla presente legge, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 902 milioni, si provvede quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1980, mediante riduzione del capitolo n. 1384 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1981; quanto a lire 451 milioni, per l'anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dello stesso anno.

All'onere relativo all'anno finanziario 1982, valutato in lire 451 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo ora all'esame della tabella allegata di cui do lettura:

INDENNITÀ DI RISCHIO PER OPERATORI SUBACQUEI

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in lire) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità (in lire) per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
1	2	3	4	5
0-12	1.200	1.600	2.400	600
13-25	1.600	2.400	3.400	800
26-40	2.000	3.400	—	1.000
41-55	3.000	4.400	—	1.200
56-80	5.000	6.000	—	1.400
81-110	6.000	7.000	—	1.600
111-150	—	8.000	—	2.000
151-200	—	9.000	—	2.500
oltre 200	—	10.000	—	3.000

(1) Le attività svolte dagli operatori subacquei dovranno essere trascritte su apposito registro ufficiale dal quale dovranno risultare:

il giorno, l'ora, la durata, la profondità, lo scopo dell'immersione, il cognome, il nome, la qualifica, la categoria dell'operatore subacqueo, della guida, dell'assistente sanitario, dell'operatore di soccorso, dei tecnici e manovali e di chi ha ordinato l'immersione.

Da tale registro dovranno essere estratti gli elementi per la documentazione contabile dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

(2) La corresponsione dell'indennità deve essere effettuata mensilmente.

(3) La profondità dell'immersione (colonna 1) è la massima raggiunta nel corso dell'immersione.

(4) Nel computo totale giornaliero dei tempi di immersione:

a) nelle immersioni non in saturazione:

la prima immersione di durata inferiore a 30 minuti deve essere considerata di durata pari a 30 minuti;

i restanti tempi di immersione, sommati tutti insieme, devono essere valutati a quarti d'ora e le frazioni inferiori a 15 minuti devono essere considerate 15 minuti. Tale arrotondamento non deve essere eseguito sul tempo della singola immersione, ma sul totale delle immersioni eseguite in una giornata.

b) Nelle immersioni in saturazione:

i tempi di permanenza per ogni fascia di profondità vanno conteggiati in ore intere aggiungendo le eventuali frazioni di ora nel tempo di permanenza nella fascia di profondità successiva. Le frazioni di ora risultanti nell'ultima fascia di profondità interessata vanno arrotondate all'ora.

(5) L'indennità va maggiorata del 25 per cento per immersioni eseguite presso i reparti autorizzati, che hanno lo scopo di sperimentare o collaudare nuove apparecchiature subacquee.

(6) Per i seguenti tipi di immersione si applicano le riduzioni appresso indicate all'importo delle indennità di cui alle colonne 2, 3 e 4:

a) immersione durante i corsi di conseguimento di abilitazioni subacquee, 50 per cento;

b) immersioni del personale brevettato per addestramento o durante corsi di perfezionamento e specializzazione, 50 per cento;

c) immersioni in camere di decompressione e impianti iperbarici a terra, 20 per cento.

È approvata.

L'esame degli articoli e della tabella allegata è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI